APPROFONDIMENTO CIVILE

Nulla la multa notificata dopo 90 giorni (GDP Barletta n. 12/2025)

Data pubblicazione: 30/06/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un cittadino si era visto recapitare un'**ordinanza-ingiunzione** da parte della **Prefettura di Barletta-Andria-Trani**, con richiesta di pagamento di una **sanzione amministrativa pari a 174 euro**, derivante da un verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada.

La presunta infrazione risaliva a fine **2022**, ma la notifica del verbale, in assenza di contestazione immediata, era avvenuta solo a maggio **2023**, ovvero **oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada**.

Il cittadino, assistito dallo **Studio Legale Chiariello**, proponeva opposizione ex art. 6 del D.lgs. 150/2011, sollevando tra le varie eccezioni la **decadenza per tardiva notifica** del verbale.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE

Il **Giudice di Pace di Barletta**, con **sentenza n. 12/2025** ha accolto integralmente l'opposizione, **annullando l'ordinanza-ingiunzione** e condannando la Prefettura al pagamento delle spese legali.

La decisione si fonda su un principio giurisprudenziale chiaro e consolidato: **il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, in assenza di contestazione immediata, costituisce un termine essenziale**, il cui mancato rispetto comporta **la nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi**.

La sentenza richiama espressamente la sentenza n. 7066/2018 della Cassazione:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

"*In tema di sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica introdotta con l'art. 36 della l. n. 120/2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte della norma, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nei pubblici registri. Tale ipotesi residua è invocabile soltanto se la difficoltà sia imputabile al trasgressore (es. tardiva trascrizione del trasferimento del veicolo, mancata comunicazione del cambio di residenza), e non quando dipenda da un'inadeguata attività dell'Amministrazione.*"

Nel caso di specie:

- Il trasgressore **risultava regolarmente residente** presso l'indirizzo poi effettivamente utilizzato per la notifica, già da tempo rispetto al primo tentativo di notifica;
- La tardiva notifica è quindi **dipesa esclusivamente da negligenze dell'Amministrazione**, e non da ostacoli attribuibili al cittadino.

Pertanto, il Giudice ha ritenuto che l'Amministrazione avesse a disposizione tutti gli strumenti per notificare tempestivamente il verbale, e che **la violazione del termine di 90 giorni configurasse un vizio insanabile**, con effetti invalidanti sull'intero procedimento sanzionatorio.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati